

D.M. 25-10-2006

Rettifica del D.M. 29 marzo 2006, recante: «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA

Visto il *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, ed in particolare l'art. 43;

Visto il *decreto ministeriale 23 ottobre 2000*, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e successive modificazioni;

Visto il *decreto ministeriale 1° agosto 2005*, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare il comma 3 dell'art. 3;

Visto il *decreto ministeriale 29 marzo 2006* concernente la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006;

Considerato che per insufficiente correzione redazionale nel citato *decreto ministeriale 29 marzo 2006*, nella parte concernente gli standard specifici, sono state riportate, per alcune scuole, denominazioni errate;

Considerato che le denominazioni corrette sono quelle riportate nella parte concernente i requisiti del citato *decreto ministeriale 29 marzo 2006*;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del suddetto *decreto ministeriale 29 marzo 2006* al fine di correggere tali errori materiali;

Decreta:

Il *decreto ministeriale 29 marzo 2006* è rettificato, nella parte concernente gli standard specifici, per quanto riguarda le denominazioni delle seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria:

1. Anestesia e rianimazione;

2. Chirurgia cardiaca;
3. Chirurgia plastica e ricostruttiva;
4. Malattie dell'apparato cardiologico;
5. Malattie tropicali;
6. Radiologia diagnostica e interventistica;

come appresso specificato:

1. Anestesia rianimazione e terapia intensiva;
2. Cardiochirurgia;
3. Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica;
4. Malattie dell'apparato cardiovascolare;
5. Medicina tropicale;
6. Radiodiagnostica.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.